

Pubblicato il 29/06/2020

Sent. n. 1237/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2818 del 2012, proposto da

- [omissis], rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Brambilla ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Milano, Piazza Bertarelli n. 1;

contro

- il Comune di Garlate, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

- [omissis], rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Coviello e domiciliato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio comunale di Garlate n. [omissis], avente ad oggetto "Esame osservazioni adozione controdeduzioni ed approvazione definitiva degli atti costituenti il piano di governo del territorio ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/05", pubblicata in data 29 febbraio 2012 sul B.U.R.L. e da tale data efficace, nella parte in cui ha modificato le previsioni del Piano adottato relative all'area dei ricorrenti;

- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, e in particolare, per quanto occorrer possa, delle conclusioni sulle osservazioni del [omissis].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di [omissis];

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Tenutasi l'udienza di smaltimento in data 9 giugno 2020, senza discussione orale e mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ritualmente trasposto in sede giurisdizionale in seguito all'opposizione del Comune di Garlate, i ricorrenti hanno impugnato, in parte qua, la deliberazione del Consiglio comunale di Garlate n. 45 del 24 settembre 2011, avente ad oggetto "Esame osservazioni adozione controdeduzioni ed approvazione definitiva degli atti costituenti il piano di governo del territorio ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/05", pubblicata in data 29 febbraio 2012 sul B.U.R.L. e da tale data efficace, laddove ha modificato le previsioni del Piano adottato relative all'area di essi ricorrenti.

I ricorrenti sono proprietari, nel Comune di Garlate, di un terreno (mappali [omissis]) adibito a giardino e attraversato dalla strada consortile [omissis], avente le caratteristiche di un sentiero pedonale; in data 6 aprile 2001, i ricorrenti hanno chiesto al Comune di poterne modificare, a proprie spese, il tracciato, allo scopo di spostarlo sul limitare del fondo. Dopo alcuni pareri favorevoli, con provvedimento del Sindaco del Comune di Garlate del [omissis], è stata negata ai ricorrenti la facoltà di realizzare il tracciato alternativo e tale provvedimento è stato impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Nelle more della decisione del predetto contenzioso, in data 29 marzo 2011, con la deliberazione consiliare n. 21, è stato adottato il nuovo P.G.T. nel quale il tracciato del sentiero è stato modificato assecondando le aspettative dei ricorrenti. In data 23 giugno 2011, i ricorrenti hanno presentato le proprie osservazioni, unitamente a quelle dei proprietari dei terreni confinanti, tutte favorevoli alla nuova pianificazione. Tuttavia, con la deliberazione consiliare n. 45/2011, è stato approvato il nuovo P.G.T., che invece ha riportato il tracciato del sentiero alla posizione originaria, respingendo le osservazioni favorevoli allo spostamento in ragione della pendenza di un ricorso avente ad oggetto il corretto posizionamento di tale percorso stradale. Assumendo l'illegittimità, in parte qua, dell'atto pianificatorio, i ricorrenti ne hanno chiesto l'annullamento, in primo luogo, per violazione dell'art. 13, comma 7, della legge regionale n. 12 del 2005 per mancata ripubblicazione del P.G.T. o mancata comunicazione agli interessati. Inoltre, sono stati dedotti la violazione degli artt. 3 e 9 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 13, comma 7, della legge regionale n. 12 del 2005, il difetto di motivazione, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e l'illogicità manifesta. Si è costituito in giudizio [omissis], che ha chiesto il rigetto del ricorso. In prossimità dell'udienza di trattazione del merito della controversia, la difesa delle parti ricorrenti ha depositato una nota e della documentazione a sostegno della propria posizione. All'udienza di smaltimento del 9 giugno 2020, svoltasi senza discussione orale e mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell'art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Assume portata assorbente la censura rubricata al n. 3, secondo la quale sarebbe illegittima la motivazione addotta in sede di controdeduzioni per respingere le osservazioni dei ricorrenti e dei proprietari dei terreni confinanti, ossia la pendenza di un ricorso al Presidente della Repubblica avente ad oggetto il corretto posizionamento di tale percorso stradale, stante l'obbligo in capo all'Amministrazione di motivare le scelte urbanistiche e riscontrare adeguatamente le osservazioni presentate dai cittadini.

2.1. La doglianza è fondata.

Va premesso che, con riguardo alle osservazioni presentate dai ricorrenti e dai vicini confinanti che chiedevano la conferma, anche in sede di approvazione definitiva del P.G.T., del tracciato del sentiero individuato nel Piano adottato, il Consiglio comunale, in sede di controdeduzioni, ha evidenziato che *"... l'Amministrazione Comunale non ha intenzione di prendere alcuna decisione sino alla definizione del giudizio [in sede straordinaria], che la vede peraltro controparte nella proposta di spostamento"* (all. 17 al ricorso).

Una tale argomentazione si pone in contrasto con l'art. 13, comma 7, della legge regionale n. 12 del 2005, secondo il quale *"entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, il Consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni"*; la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale riferisce la sanzione dell'inefficacia degli atti del Piano all'inosservanza non del termine di novanta giorni, previsto nella prima parte della disposizione, ma alla violazione dell'obbligo, stabilito nella seconda parte della previsione normativa, di decidere sulle osservazioni e di apportare agli atti del P.G.T. le conseguenti modificazioni (cfr.

T.A.R. Lombardia, Milano, II, 10 dicembre 2018, n. 2761; 30 marzo 2017, n. 761; 26 maggio 2016, n. 1097). Quindi, in sintesi, la sanzione dell'inefficacia del Piano è una conseguenza della mancata valutazione delle osservazioni pervenute, come accaduto nel caso di cui al presente giudizio (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 30 marzo 2017, n. 761).

Difatti, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, le osservazioni presentate dai privati nei confronti di un piano regolatore in itinere sono finalizzate a consentire che il punto di vista del soggetto potenzialmente leso assuma rilevanza e venga adeguatamente considerato, in modo che l'Amministrazione si determini correttamente e compiutamente in omaggio ai principi di imparzialità e di buon andamento (art. 97 Cost.) che devono presiedere all'esercizio dell'azione amministrativa. Ne deriva che il rigetto delle osservazioni deve essere assistito da una motivazione che sia congrua rispetto agli elementi di fatto e di diritto posti alla base delle osservazioni stesse e che abbia tenuto presente il loro apporto critico e collaborativo in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti in vista dell'adozione di soluzioni urbanistiche, oltre che legittime, anche opportune e razionali. Quindi, le osservazioni al P.R.G. non possono essere respinte con una formula di mero stile che pone nell'assoluta impossibilità di acclarare se l'Amministrazione abbia effettivamente valutato il rilievo e, quindi, si sia determinata a respingerlo proprio ai fini di quel pubblico interesse che pure si asserisce di voler tutelare, essendo invece necessaria una puntuale ed adeguata motivazione (T.A.R. Campania, Napoli, V, 11 gennaio 2011, n. 50). Invero, fermo restando che il merito della scelta amministrativa resta sottratto al sindacato del giudice amministrativo, l'Amministrazione è comunque tenuta a dare conto dell'avvenuta valutazione e considerazione di tutti gli interessi coinvolti attraverso l'esame delle osservazioni pervenute (T.A.R. Sicilia, Catania, I, 27 maggio 2011, n. 1332; anche T.A.R. Campania, Napoli, V, 17 dicembre 2010, n. 27621).

2.2. La fondatezza della predetta doglianza determina, previo assorbimento delle restanti censure, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento, in parte qua, dell'atto impugnato.

3. Le spese seguono la soccombenza nel rapporto tra i ricorrenti e il Comune e si liquidano in dispositivo, mentre possono compensarsi nei confronti del controinteressato [omissis].

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla, in parte qua, il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Garlate al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri e spese generali, unitamente alla rifusione del contributo unificato sempre in favore dei ricorrenti; le compensa nei confronti del controinteressato Redaelli.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 9 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, e dal decreto n. 6 del 19 marzo 2020 del Presidente del T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, con l'intervento dei magistrati:

Alberto Di Mario, Presidente

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

Katiuscia Papi, Referendario

L'ESTENSORE
Antonio De Vita

IL PRESIDENTE
Alberto Di Mario

IL SEGRETARIO